



AL MINISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dipartimento per la Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 - Roma
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Allegati: 3 (tre)

Oggetto: *Riorganizzazione del settore “Force Protection” in Aeronautica Militare. Modifica della tipologia di turnazione con travalicamento delle competenze contrattuali.*

e, per conoscenza:

AL MINISTRO DELLA DIFESA
On. Guido Crosetto
Via XX Settembre n. 8 – 00187 - ROMA
PEC: udc@postacert.difesa.it

AL SSS Difesa con delega ai rapporti con le organizzazioni sindacali
Dott. Matteo Perego di Cremnago

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
c/o Ufficio Generale Affari Giuridici
Via XX Settembre, 123/a – 00187 - ROMA
PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it

AL CAPO DI STATO MAGGIORE AERONAUTICA
c/o Ufficio Generale Affari Giuridici
Viale dell’Università, 4 – 00185 - ROMA
PEC: stataereo@postacert.difesa.it

L’Aeronautica Militare, con un documento a firma d’ordine del Sottocapo, ha recentissimamente provveduto a dettare precise linee direttrici volte ad aggiornare il quadro dottrinale di riferimento ed a riorganizzare il settore “*de quo*” attraverso la revisione delle direttive in materia.

Tra le varie indicazioni fornite dallo Stato Maggiore, spicca quella che prevede lo svolgimento dei servizi di *force protection* con un turno non superiore alle 12h, di fatto operando una vera e propria rivoluzione con la riduzione del “turno operativo” da h/24 ad h/12.

Ora, nonostante le nostre due interlocuzioni critiche sul tema (vedi documenti posti ad ogni buon conto in allegato), portate tra l’altro sino al livello del capo del Dicastero Difesa, la Forza Armata –



per il tramite del Comando Squadra Aerea - sta procedendo a dare attuazione alle modifiche di turnazione presso gli enti aeronautici.

Azione questa portata avanti autonomamente senza avvertire la necessità/dovere di confrontarsi o approfondire un tema così divisivo con le OO.SS. Militari (argomento molto importante per il personale impiegato in tale settore), inerente una **materia di chiara natura contrattuale** e che comporterà, in tal senso, una necessità di confronto per il ristoro economico nonché della valutazione del recupero compensativo, per i servizi così prestati, con dei risvolti d'impatto operativo anche su altri attori del comparto Difesa e Sicurezza.

La Forza Armata richiama e giustifica questo epocale cambiamento, specie sul fronte turnazioni, adducendo motivi politico-strategici, funzionali e di conformità alle vigenti disposizioni di legge in tema di orario di servizio.

AMUS - Aeronautica, con le lettere in allegato, ha tentato, a più riprese, di ricordare sommessamente alla Forza Armata ed al Dicastero Difesa, che la materia dell'orario di servizio è, nella sua più ampia accezione, giuridicamente collocata nell'alveo della contrattazione collettiva.

Infatti il Decreto Legislativo del 12 maggio 1995, n. 195 e smi (di attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216), in materia di procedure tese a disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attribuisce alle Organizzazioni rappresentative (ad oggi ai Sindacati militari in virtù della Legge 46/2022) l'argomento della durata dell'orario di lavoro e, in tal modo, riteniamo che un tema così impattante, come quello delle variazioni delle turnazioni, non possa che inevitabilmente riflettersi su di esso.

La questione è così vera che essa è stata disciplinata inizialmente, a conferma della nostra tesi di materia contrattuale, nel DPR n. 255/99 e nei successivi DPR in tema di provvedimenti di concertazione per le Forze armate.

Il DPR n. 255/99 ai commi 3 e 4 infatti recita:

co. 3 "Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprono le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento";

co. 4 "I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate".



Ma vi è di più, il Decreto Legislativo n. 532 del 26 novembre 1999, in tema di disposizioni in materia di lavoro notturno (quindi ovviamente anche di quello in turnazione), prevede che:

- *le stesse norme, ivi contenute, si applichino anche al personale del Comparto Difesa e Sicurezza, seppur con una specifica disciplina da definire e realizzare con decreti interministeriali (purtroppo ancora non emanati);*
- *la contrattazione collettiva ha il potere di stabilire le riduzioni di orario di lavoro normale (settimanale/mensile) e la relativa maggiorazione retributiva per tali lavori notturni.*

D'altro canto, in maniera proattiva e di compromesso (volta al mantenimento dello *status quo*, utile a tutti sino ad ora), abbiamo più volte evidenziato che: *“il contemperamento attuato per oltre un trentennio sul tema in analisi - assodato che al momento non esistono ostacoli normativi alla turnazione H24 in ambito Difesa - delle esigenze private con quelle della FA, era stato fruttuoso e di reciproco vantaggio”*.

A fronte di tale equilibrio difatti non erano mai state poste in essere in ambito concertazione area “Difesa”, azioni miranti al ristoro (riduzioni temporali dell’orario servizio/introduzione di specifiche indennità economiche per compensare il disagio) per i militari - elementi che invece già si ravvisano nel Comparto Sicurezza civile e da ultimo militare (e.g. art. 44 del DPR 57/2022, in tema di indennità di turno per le Forze di polizia ad ordinamento militare) e che, nei fatti, seppur senza i decreti attuativi di cui al Dlgs. n. 532/1999, ne sostanziano contrattualmente i contenuti di ristoro quantomeno economico.

Infine, il richiamo quasi manicheo dell’Aeronautica Militare al D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66 recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, sembra tenere conto solo in maniera molto parziale (e con una lente molto sfocata e distorta) delle disposizioni ivi contenute.

Innanzitutto, giova ricordare che le disposizioni lì contenute sono state (dal 2003 ad oggi) ritenute non applicabili al Comparto Difesa e Sicurezza, in virtù dell’art. 2 comma 3 della norma in esame che riporta: *“Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali”*.

E che quand’anche ci si volesse rifare al portato dell’art. 7 della stessa in tema di riposo consecutivo di undici ore, ovvero a recentissimi pronunciamenti/pareri di organismi europei che si rammenta non essere vincolanti, (strano poi riferirsi a pronunciamenti Europei solo per questo e non anche in passato



per sentenze della CEDU per i diritti sindacali dei militari) e che da, magari, una più attenta lettura dell'intero articolato del citato D.Lgs. 66/2003, potrebbe facilmente far emergere che l'art. 17 contiene la possibilità di derogare a tali vincoli mediante i *“contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”* per molte situazioni/attività di lavoro in cui non si faticherebbe a ritrovare quelle esplicate in ambito militare. Occorreva ed occorre a maggior ragione ora trovare con immediatezza una soluzione condivisa presso codesto Dicastero in competenza alla presente missiva, tesa innanzitutto al rispetto della norma di affidamento della materia all' ambito contrattuale e non alla decisione unilaterale dell'Amministrazione Aeronautica. Ciò, al fine di coniugare le fondamentali necessità operative di Forza armata, con le ineludibili necessità personali e familiari (nonché logistiche, economiche e psico-fisiche) del personale militare, che non deve essere ingiustamente danneggiato.

Si chiede, pertanto, formalmente alla S.V. un apposito momento di confronto sulla questione, al fine di evitare azioni diverse di tutela, nonché la scontata apertura di un organico e duro confronto in sede politica e governativa sul tema più generale dell'orario di lavoro in ambito Difesa e Sicurezza, con possibilità di incidere sui criteri di determinazione dello stesso e sui turni di servizio, ciò però in completa aderenza sia al Dlgs.52/1999 ma anche al Dlgs n. 66/2003.

Ovvio, infine, intuire le ripercussioni di tale situazione nel corso della prossima stagione contrattuale che, nel caso non auspicabile di chiusura concettuale, si ripresenterebbero almeno sotto forma di richiesta di una specifica indennità da porre a carico del bilancio della Difesa, nonché di una determinazione di criteri premiali in termini di recuperi orari per i servizi notturni, semi-festivi e festivi.

In attesa di gentile riscontro, si estendono cordiali saluti.

Roma, lì 22 gennaio 2024

**AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Guido BOTTACCHIARI**

**Sindacato Militare “AMUS – Aeronautica”
Via Amaroni, 16 – int. 6
00126 – Roma (RM)**